

PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA LA CITTÀ DI TORINO E CLEANUP TORINO ONLUS
PER LA CURA E ANIMAZIONE DEL GIARDINO DI VIA GIULIO

PREMESSO CHE:

- a) L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 dell'11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento);
- c) Con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro);
- d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Unione Europea, in seno all'iniziativa UIA-Urban Innovative Action, intende promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima sperimentazione del Regolamento;
- e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, i beni comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, rinviando a successive determinazioni dirigenziali l'approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione;
- f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell'ambito del progetto Co-City e comunque ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-progettazione per la definizione di patti di collaborazione [di seguito: Avvisi];

- g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 9 ottobre 2017 (mecc. 2017 44058/070) sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione;
- h) In data 29 settembre 2018, con invio tramite posta elettronica acquisita dal Servizio Progetto AxTO, Beni Comuni e Periferie con protocollo n. 2643, conservata agli atti, CleanUp Torino Onlus, con sede Via Ottavio Assarotti 2b, CAP 10122, 2, C.F. 97813760010, ha presentato la proposta di cura e animazione del giardino di Via Giulio mediante Patto di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento;
- i) A seguito della pubblicazione telematica e della positiva valutazione della predetta proposta, con deliberazione del 13 febbraio 2018, n. mecc.2018 00525/070 è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa, come previsto dall'art. 9, comma 4 Regolamento e dall'art. 6 degli Avvisi;
- j) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070 Sono state approvate le Linee Guida per la Co-progettazione;
- k) All'esito dell'attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella apposita sezione del sito Internet, la proposta presentata da *CleanUp Torino Onlus* prevede dunque, nella sua redazione finale, un intervento per la promozione del senso civico e del senso di appartenenza ad una comunità attraverso il rispetto delle aree e degli spazi pubblici; la creazione di attività di coinvolgimento e spazi di condivisione che mettano in relazione le diverse generazioni, dai/dalle bambini/e agli/alle anziani/e; la creazione di una rete di sinergie tra Associazioni e Istituzioni che risiedono e operano nel quartiere per favorire lo scambio di competenze, mezzi e idee, ascrivibile all'ambito di azione C, come individuato ai sensi degli Avvisi di cui alla precedente premessa f);
- l) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;
- m) Con deliberazione del ..., n. mecc. ... il Consiglio Circostrizionale ha provveduto ad approvare lo schema del presente Patto;
- n) Con deliberazione del ... , n. mecc. ..., a seguito della deliberazione del Consiglio Circostrizionale, la Giunta comunale ha preso atto che, nell'ambito della consultazione pubblica prevista dal progetto Co-City, si è conclusa positivamente la fase di co-progettazione, ed ha approvato le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione e finanziati nell'ambito del progetto Co-city;

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona di Michele D'Arienzo, Direttore di Area della Circoscrizione 1, nato a [REDACTED], il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione del 13 febbraio 2018, n. mecc.2018 00525/070 (in seguito: Città);

E

Associazione CleanUp Torino Onlus, con sede Via Ottavio Assarotti 2b, CAP 10122 C.F. 97813760010, nella persona Feliciania Faiella [REDACTED], la quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante del suddetto Ente (in seguito: Proponenti);

di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la cura e la gestione condivisa di Parco Giulio, Via Carlo Ignazio Giulio, 7, per il periodo indicato al successivo art. 8.
3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell'area oggetto del patto, l'obiettivo del presente accordo è:
 - presidiare e valorizzare gli interventi di riqualificazione effettuati dalla Città di Torino;
 - promuovere il senso civico e lo spirito di collettività;
 - favorire il rispetto delle aree e degli spazi pubblici attraverso attività di cura e animazione promosse nel parco;
 - contribuire a rendere la città più bella e più pulita.
4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 6, comma 1, del Regolamento, sono:
 - creare un giardino delle farfalle;
 - creare uno spazio per il calcetto con le porte e la rete;
 - realizzare incontri di pulizia al parco;
 - dare lezioni di lingua;
 - organizzare attività ludico culturali e artistiche durante specifiche festività;
 - favorire la lettura di libri.

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.
2. Ai Proponenti è consentito l'utilizzo del giardino di via Giulio, accanto agli uffici dell'Anagrafe della Circoscrizione 1.
3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza dell'area, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.
4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si impegna a realizzare le seguenti azioni:(alcune azioni descritte saranno realizzabili successivamente alla conclusione dei lavori di riqualificazione dell'area da parte della Città):
 - creare un giardino delle farfalle con l'associazione Il Margine;
 - promuovere incontri didattici con le scuole;
 - creare uno spazio per il calcetto con le porte e la rete;
 - realizzare incontri di pulizia al parco;
 - organizzare lezioni di lingua;
 - organizzare la sfilata di Halloween;
 - organizzare l'iniziativa "Tulipani Day";
 - organizzare un momento di festa per l'Earth Day;
 - favorire la lettura di un libro con l'iniziativa "Vi Leggo un libro";
 - collaborare con altre associazioni e cittadini/e, nell'ottica di migliorare ulteriormente l'utilizzo dell'area a beneficio della collettività.I giorni e le fasce orarie in cui i Proponenti svolgeranno le attività saranno concordati d'intesa tra le Parti.
5. La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili nell'ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di manutenzione e attività di comunicazione. Allo scopo di promuovere il buon esito della collaborazione, la Città collabora secondo le seguenti modalità:
 - realizzazione di interventi di riqualificazione dell'area;
6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del presente Patto.
7. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'art. 3, comma 1 lett. j) del Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno avvalersi dei seguenti strumenti: incontri di coordinamento di cui all'articolo 7.

8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere comunicate dai Proponenti e concordate con la Città, che si impegna a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento.

Art. 3

FORME DI SOSTEGNO

1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del ... (mecc. ...), la Città prevede le seguenti forme di sostegno:
 - a. Azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali e circoscrizionali e delle Case del Quartiere;
 - b. Esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse;
 - c. Azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City;
 - d. Attrezzature e beni di consumo, che saranno forniti in comodato d'uso gratuito dalla Fondazione Cascina Roccafranca, come previsto dal progetto Co-City (*vedi elenco allegato, all. n. 2*);

Art. 4

RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono responsabili dell'osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Città.
2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto un "Verbale di cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" sottoscritto da entrambe le Parti e contenente:
 - a. punto 1 "Descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con eventuali altre attività concomitanti";
 - b. punto 2 "Misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise, per la realizzazione delle attività previste dal patto di collaborazione".
3. I Proponenti individuano nelle persone di Natalia Nastrof nata il 18/08/1975 Stato di Washington DC e Federica Caterini nata il 27/8/1980 a Grosseto i supervisori cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel "Verbale di cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività", allegato al presente Patto. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una

diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.

4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Città, nell'esercizio delle attività previste dal Patto.
5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei propri associati.
6. I proponenti si impegnano a predisporre a loro cura una specifica valutazione dei rischi, nonché delle interferenze specifiche rilevabili sulla base delle attività previste, e ad inviarla alla Circostrizione competente, dopo la sottoscrizione del patto, almeno 15 giorni prima della data di inizio attività.

Art. 5

INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. L'eventuale ulteriore realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere possono essere eseguite a spese della Città o dei Proponenti.
2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo che l'Amministrazione decida di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene comune urbano.
3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al momento dell'accordo sulla loro realizzazione.
4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6

PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 7

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente patto sono realizzate attraverso:
 - incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
 - relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le parti.

Art. 8
DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il presente Patto ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 31/12/2021. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.
2. All'avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il "Verbale di cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" contenente la descrizione dello stato dei luoghi.
3. I Proponenti ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.
4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l'obbligo di mantenere il bene nello stato medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e l'eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal presente Patto.

Art. 9
CONDIZIONI RISOLUTIVE

1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:
 - a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
 - b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
 - c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i Proponenti e/o per soggetti terzi;
 - d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto.
2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Art. 10
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.

2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione all'altra Parte effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento.

Art. 12

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti e per la Città di dare corso agli interventi concordati.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/e preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, li

Per i Proponenti
Feliciana Faiella

Per la Città
Michele D'Arienzo

*Allegato n. 1) Verbale di cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività;
Allegato n. 2) Elenco attrezzature e beni di consumo.*

(allegare eventuali planimetrie, documenti e prescrizioni tecniche)

Il giardino è recintato con muretto e cancellata ed è accessibile attraverso cancello carraio gestito, per l'apertura/chiusura, da un'Associazione esterna. L'area pianeggiante presso la quale sono piantumati due filari di ippocastani è costituita da camminamenti sterrati in ghiaietto mentre la parte in rilevato è un'area prativa.

- La Città segnala:

a) i seguenti **Rischi Generali** legati al sito e alle attività negli spazi pubblici aperti:

- presenza di automobili e pedoni
- caduta dal muretto di contenimento terrazzamento
- aree verdi e alberate (caduta rami, alberi, radici affioranti, allergeni)
- reti e impianti tecnologici
- rinvenimenti imprevisti in sottosuolo
- eventuale rinvenimento di amianto
- rumore
- investimento
- smog e microclima
- radiazione solare ultravioletta
- pioggia, forte vento, freddo e gelo
- presenza di insetti, eventuali punture e reazioni allergiche
- presenza di animali domestici e selvatici, eventuali morsicature

b) i seguenti possibili **Rischi derivanti da interferenze** con eventuali altre attività o lavori concomitanti presso il sito:

- nell'area, oltre alle ditte incaricate dalla Circoscrizione della manutenzione del verde, dei giochi e del suolo pubblico, operano regolarmente per conto della Città sia AMIAT, per lo svuotamento cestini e altre attività di pulizia e rimozione rifiuti, sia ditte appaltatrici della manutenzione del patrimonio arboreo. Inoltre, possono avere necessità di intervento altri Enti gestori dei sottoservizi in sottosuolo (es. IRETI, SMAT, IREN, ecc.).
- la Circoscrizione comunicherà, per quanto possibile, ai proponenti (Associazioni e cittadine e cittadini attivi) le date degli interventi previsti da parte delle ditte incaricate dalla Circoscrizione della manutenzione del verde, dei giochi e del suolo pubblico, per poter correttamente organizzare le attività integrative ed evitare interventi congiunti.
- i proponenti dovranno verificare, prima dell'avvio delle loro attività, che non vi siano interferenze con lavori comunicati dalla Circoscrizione.
- è pertanto vietato effettuare le attività previste dal Patto in concomitanza con le attività dei soggetti incaricati/autorizzati delle manutenzioni dall'Amministrazione, nonché con quelle previste dagli Enti gestori dei sottoservizi.
- la Circoscrizione provvederà a comunicare ai Servizi Tecnici comunali, prima dell'avvio del Patto, l'inizio delle attività da parte dei proponenti affinché ne tengano conto per la valutazione delle interferenze di loro competenza e per la programmazione dei loro lavori.
- la Circoscrizione provvederà altresì a richiedere alla Divisione Infrastrutture e Mobilità la necessità di avvisare, tramite Regia Cantieri, gli Enti gestori dei sottoservizi prima dell'avvio delle attività da parte dei proponenti affinché gli Enti ne tengano conto nella programmazione dei loro lavori e consentano, compatibilmente con i lavori, lo svolgimento delle attività previste nel Patto.
- i proponenti devono comunque in ogni caso non ostacolare, bensì agevolare, gli Enti e/o i Servizi Tecnici nello svolgimento dei loro lavori. Per quanto riguarda i lavori eseguiti dagli Enti si evidenzia la necessità, da parte dei proponenti, di consultare il sito della Città alla Sezione Trasporti e Viabilità per verificare i cantieri autorizzati in Re.Ca. attivi sul territorio (<http://www.comune.torino.it/trasporti/cantieri/ufficio-regia-cantieri---regolamento-3.shtml>).

2. Misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise, per la realizzazione delle attività previste dal patto di collaborazione

In caso di organizzazione di attività sociali e aggregative sarà necessario:

- Segnalare alla Polizia Municipale in via preventiva l'esecuzione dell'attività
- Evitare limitazioni alla fruizione libera dell'area durante le attività salvo i casi in cui le attività medesime comportino una occupazione, ancorché temporanea, parziale o totale dell'area

In riferimento alla messa a dimora di piccole piante e arbusti e relativa attività di irrigazione, bagnamento, concimazione, asportazione infestanti, fermo restando il rispetto del Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino, i Proponenti dovranno:

- Concordare preventivamente con il Servizio Verde Pubblico o la Circoscrizione la tipologia e il numero di piante da mettere a dimora e il programma delle attività
- Delimitare e segnalare in maniera visibile l'area di lavoro per tutta la durata di tali attività
- Utilizzare solo attrezzature manuali, in buono stato di conservazione ed efficienza e conformi alle norme di sicurezza

Gli interventi di tinteggiatura di elementi di arredo urbano dovranno essere svolti con le seguenti modalità:

- Delimitare e segnalare in maniera visibile l'area di lavoro per tutta la durata delle attività
- Non rimuovere parti degli elementi di arredo né spostarli
- Utilizzare vernici compatibili, a base d'acqua, dal colore concordato dalla PA
- Utilizzare solo attrezzature manuali, in buono stato di conservazione ed efficienza e conformi alle norme di sicurezza
- Proteggere l'area circostante con teli/cartoni
- Lasciare adeguata segnalazione dei lavori eseguiti (es: cartello "vernice fresca")

Gli interventi di pulizia di muri e pareti e di relativa pittura murale dovranno essere svolte con le seguenti modalità:

- Delimitare e segnalare in maniera visibile l'area di lavoro per tutta la durata dell'attività
- Utilizzare solo attrezzature manuali, in buono stato di conservazione ed efficienza e conformi alle norme di sicurezza
- È vietato eseguire lavori ad una quota di calpestio superiore a cm 150.

Ulteriori prescrizioni per lo svolgimento delle attività sono:

- Limitare il più possibile comportamenti che possano recare disturbo alla quiete pubblica
- Al termine di ogni ciclo di attività, sgombrare l'area da materiali di risulta, rifiuti, attrezzature utilizzate
- In caso di attività in aree verdi si richiama al rispetto dell'articolo 80 del Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino in allegato.

Torino,

Per la Città di Torino
Michele D'ariento

Per i soggetti proponenti
Feliciano Faiella

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA' DI TORINO n. 317

Estratto

Articolo 80 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

A) Divieti comportamentali

A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche sono vietati:

- a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
- b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
- c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- d) l'impermeabilizzazione del suolo;
- e) gli scavi non autorizzati;
- f) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
- g) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
- h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
- i) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
- j) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
- k) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
- l) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- m) calpestare le aiuole fiorite;
- n) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
- o) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- p) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- q) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- r) circolare con veicoli a motore.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 87.

B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- c) mettere a dimora piante senza l'assenso degli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.);
- d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- e) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- f) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;

- g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
 - h) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - i) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area;
 - j) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
 - k) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - l) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone (vedi articolo 81 - Svolgimento di manifestazioni e attività);
 - m) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro (per le sanzioni amministrative si vedano gli altri Regolamenti comunali esistenti in materia).
- E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.
- Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 87.

